

**Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Analisi delle principali novità per i lavori pubblici**

5 luglio 2023

Avv. Francesca Ottavi

Il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.

Dlgs 31 marzo 2023 n. 36

In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici» **per lavori, servizi e forniture**.

Il Codice è entrato **in vigore il 1° aprile 2023**.

Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, **hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice, in linea di principio, è un provvedimento **auto-applicativo** (non necessita di norme di attuazione)

Le principali novità in sintesi.....1/2

- introduzione di una **serie di principi guida** per l'applicazione del Codice (12), di natura civilistica, europea nonché di derivazione giurisprudenziale;
- **accentuazione della discrezionalità in capo all'amministrazione**, con maggiore possibilità di utilizzo di procedure flessibili e di valutazione di requisiti specifici;
- spinta sulla **digitalizzazione** dell'intero contratto pubblico, dalla progettazione (BIM) all'esecuzione;
- nuovo impulso verso la **centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti** con codificazione delle LG ANAC sul punto;
- riduzione dei **livelli della progettazione da tre a due**: PFTE (progetto fattibilità tecnica economica) e PE (progetto esecutivo);
- **stabilizzazione** di alcuni **istituti** e norme introdotte **in fase emergenziale** (tra cui la **procedura negoziata senza bando**, fino alla soglia comunitaria, appalto-integrato, consegna d'urgenza);
- Rafforzamento della disciplina del **soccorso istruttorio**;

Le principali novità in sintesi.....2/2

- **ridefinizione dell'illecito professionale**, con sostanziale “codificazione” delle linee guida ANAC;
- “liberalizzazione” della **disciplina degli RTI**, sia in fase di partecipazione che in fase di esecuzione;
- **maggior “autonomia” della disciplina dei settori speciali** rispetto a quella dei settori ordinari;
- **revisione prezzi obbligatoria**, ancorata a soglie di alea e a percentuali di compensazione;
- Revisione della disciplina **dei PPP**, estesa anche a figure atipiche;
- **estensione di poteri di vigilanza dell'ANAC anche alla fase esecutiva e superamento dei poteri di soft law**;
- **Introduzione del subappalto «a cascata»**, per rispondere alla procedura d'infrazione UE;
- rafforzamento delle ADR con **messa a regime del Collegio Consultivo Tecnico**;
- presenza di numerosi **allegati al Codice (circa 38)**, taluni con valore regolamentare.

UNO SGUARDO ALL'INDICE.....

	LIBRO I PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.	LIBRO II APPALTI	LIBRO III APPALTI NEI SETTORI SPECIALI	LIBRO IV PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI	LIBRO V CONTENZIOSO, ANAC E DISP. FINALI E TRANS.
	PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali artt. 1-12 Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18	PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” artt. 48-55 PARTE II – ISTITUTIE CLAUSOLE COMUNI artt. 56-61 PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti artt. 62-64 Tit. II – Operatori economici artt. 65-69 IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 70-76 PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I. - Atti preparatori artt. 77-82 II. - Bandi, avvisi, inviti artt. 83-90 III. - Doc. offerente e termini per domande e offerte artt. 91-92 IV. - Requisiti di partecipazione artt. 93-106 V – Selezione offerte artt. 107-112 VI - ESECUZIONE artt. 113-126 VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI artt. 127-140	PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO artt. 141-152 II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 153-158 PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI artt. 159-166 IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE artt. 167-173	PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI artt. 174-175 II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali artt. 176-181 II – Aggiudicazione artt. 182-187 III – Esecuzione artt. 188-192 IV - Project financing artt. 193-195 PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA art. 196 IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ art. 197 V – ALTRE DISPOS. SUL PPP art. 198-202 PARTE VI – SERVIZI GLOBALI art. 203-208	PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220 PARTE II – GOVERNANCE artt. 221-223 III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. artt. 224-229
	II – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DEI CONTRATTI artt. 19-36 artt. 37-40				
	III – PROGRAMMAZIONE artt. 41-47				
	IV – PROGETTAZIONE				

Oggi parliamo di....?

- **I PRINCIPI GENERALI**
- **I LAVORI SOTTOSOGGLIA**
- **LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E LE ABROGAZIONI**

LIBRO I - DEI PRINCIPI

I PRINCIPI GENERALI Artt. 1-12

I principi «guida»

- **Principio del risultato – art. 1**
- **Principio della fiducia – art. 2**
- **Principio dell'accesso al mercato – art. 3**
- **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento – art. 5**
- **Principio di auto-organizzazione amministrativa – art. 7**
- **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito – art. 8**
- **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale – art. 9**
- **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione – art. 10**
- **Principio di applicazione dei CCLN di settore – art. 11**
- **Rinvio esterno alla legge 241/90 e al Codice Civile – art. 12**

❏ PRINCIPIO DEL RISULTATO – ART. 1 1/2

Il **principio del risultato** presuppone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano l'**affidamento** del contratto e della sua **esecuzione**:

- con la massima **tempestività**;
- con il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**;
- nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza e concorrenza** (art. 1, comma 1).

Tale principio costituisce **criterio prioritario** per:

- l'**esercizio del potere discrezionale** e per l'individuazione della **regola del caso concreto**;
- valutare la **responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- attribuire gli **incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 4).

Nell'ambito del principio di risultato, il **principio di concorrenza** subisce una **riconfigurazione**, divenendo **strumentale** al conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

Anche la **trasparenza** diventa **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la verificabilità (art. 1, comma 2).

❏ PRINCIPIO DELLA FIDUCIA– ART. 2 (1/2)

L'art. 2 codifica il **principio della reciproca fiducia** nell'azione **legittima, trasparente e corretta** delle pubbliche amministrazioni, dei suoi **funzionari** e degli **operatori economici** (art. 2, comma 1).

Tale principio è diretto a favorire e **valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni, secondo il principio del risultato (art. 2, comma 2).

❑ PRINCIPIO DELLA FIDUCIA - Responsabilità erariale – art. 2, comma 3 (2/2)

Sempre all'art. 2, si prevede una **perimetrazione del concetto** di **colpa grave**, rilevante ai fini della **responsabilità amministrativa** dei soggetti sottoposti alla **giurisdizione della Corte dei conti**, con la precisazione che costituisce **colpa grave** nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici:

- la **violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi**;
- la palese violazione di **regole di prudenza, perizia e diligenza**;
- **l'omissione delle cautele**, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto **esigibili nei confronti dell'agente pubblico** in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

La medesima disposizione aggiunge che **NON** costituisce **colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.

Manca purtroppo la messa a regime di quanto introdotto in via transitoria – sino al 30 giugno 2023 – dal d.l. “Semplificazioni” n. 76/2020, che ha stabilito **la rilevanza colpa grave solo nei casi di condotte omissive**. Previsione, questa, particolarmente rilevante, ad avviso di ANCE, nell'ottica di incentivare la politica del “fare” e contrastare il fenomeno patologico della “burocrazia difensiva” e della “paura della firma”.

❏ PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO – ART. 3

L'art. 3 enuncia il **principio dell'accesso al mercato**.

In particolare, la norma prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di **concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità**.

La garanzia alla effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese** è prevista nelle norme relative a:

- Introduzione requisiti speciali (10);
- suddivisione in lotti (58);
- riduzione garanzia provvisoria (106);
- criteri premiali di gara (108);
- contratti di partenariato sociale (201);

La Relazione annuale della Cabina di regia tratta, tra l'altro, il livello di partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici (221).

■ CRITERIO INTERPRETATIVO E APPLICATIVO – ART 4

Si prevede che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di

- risultato
- fiducia
- principio dell'accesso al mercato

❏ PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE – ART. 9

L'art. 9 è dedicato al principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**.

In particolare, si prevede **il diritto alla rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali **a favore della parte svantaggiata** che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio

QUALORA SOPRAVVENGANO

- ❖ circostanze **straordinarie e imprevedibili**,
- ❖ che siano **estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione** economica e **al rischio di mercato**,
- ❖ tali da **alterare** in maniera rilevante **l'equilibrio originario** del contratto.

A tali fini, le stazioni appaltanti favoriscono l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, **specie quando il contratto risulta particolarmente esposto** per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, **al rischio delle interferenze da sopravvenienze**.

LA REVISIONE DEI PREZZI DI APPALTO NEL NUOVO CODICE (art. 60)

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **OBBLIGATORIO** l'inserimento delle **clausole di revisione prezzi**:

- che si attivano al verificarsi **di particolari condizioni di natura oggettiva** che determinano una **VARIAZIONE** del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **SUPERIORE AL 5 PER CENTO dell'importo complessivo** e operano nella **MISURA DELL'80 per cento della variazione stessa**, in relazione alle prestazioni da eseguire.

❏ COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE DEI PREZZI?

Ai fini della determinazione **della variazione dei costi e dei prezzi**, si utilizzano i **indici sintetici elaborati dall'ISTAT**:

- con riguardo ai **contratti di lavori**, **GLI INDICI SINTETICI DI COSTO DI COSTRUZIONE**;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, **gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

❏ IL RUOLO DELL'ISTAT

- Gli indici di costo e di prezzo sono **pubblicati**, unitamente alla relativa **metodologia di calcolo**, sul portale istituzionale dell'ISTAT in **conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale**.

Attualmente, ISTAT pubblica **su base mensile** gli **indici del costo di costruzione** relativi a:

- 1) fabbricato residenziale e capannone industriale,
 - 2) tronco stradale con tratto in galleria.
- Con provvedimento adottato dal **MIT, sentito l'ISTAT**, sono individuate **eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni** tipologiche o merceologiche delle categorie di indici già individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

❏ LE RISORSE (art. 60)

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le S.A utilizzano:

- a) **nel limite del 50 per cento** le risorse appositamente accantonate **per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
- b) le **eventuali ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) **le somme derivanti da ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- d) le **somme disponibili relative ad altri interventi ultimati** di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi **collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione**, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

❏ PREZZARI – ART. 41, COMMA 13

In analogia a quanto attualmente previsto dal d.lgs. n. 50/2016, si conferma la regola in base alla quale per i contratti relativi ai **lavori**, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai **prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto**,

I prezzi sono quelli riportati nei **prezzari** predisposti

1) **dalle regioni e dalle province autonome**

ovvero

2) **adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura o all'oggetto dell'appalto sono stati espressamente AUTORIZZATI a non applicare quelli regionali.**

I criteri di formazione e aggiornamento dei **prezzari regionali** sono definiti **nell'allegato I.14.**

Il costo del **lavoro** è, come in passato, determinato annualmente, in apposite **tabelle**, **dal Ministero del Lavoro.**

❑ COSA SUCCEDDE SE I PREZZARI - REGIONALI O AUTONOMI- NON SONO STATI AGGIORNATI.....?

In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento:

1) ai **listini ufficiali** o ai **listini delle locali** camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

oppure, **in difetto,**

2) ai **prezzi correnti di mercato**, in base al **luogo** di effettuazione degli interventi.

LIBRO II – DELL'APPALTO

PARTE I – “SOTTOSOGLIA”

La Parte I del Libro II raccoglie l'insieme delle norme applicabili ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

*soglia comunitaria per
lavori e concessioni
compresi i settori
speciali*



Pari o superiore a 5.382.000 euro

Nei contratti che presentano **interesse transfrontaliero certo**, il nuovo Codice prevede l'applicazione delle procedure **ordinarie** – contemplate per il “soprasoglia” e non di quelle della Parte I del Libro II riferite al “sottosoglia” – **(art. 48, comma 2)**.

Manca la definizione normativa dell'interesse transfrontaliero

Per la Corte di Giustizia UE (sentenza 15 maggio 2008, C. 147/06) “spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, **l'eventuale interesse transfrontaliero** di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale” Inoltre “ una **normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi** che indichino l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, **nell'importo di una certa consistenza** dell'appalto in questione, **in combinazione con il luogo di esecuzione** dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l'esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un valore economico molto limitato dell'appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20). È tuttavia necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le **frontiere attraversano centri urbani situati** sul territorio di Stati membri diversi e che, **in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo**” (ancora Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06)

Nei contratti che **non** presentano **interesse transfrontaliero**, le stazioni appaltanti provvedono:

- per i contratti di **importo inferiore a 150.000 euro**, mediante **affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lett. b);
- per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie**, mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Resta possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" sopra 1 milione di euro (art. 50, comma 1, lett. c) e d), senza bisogno di una motivazione specifica.

Le modalità di formazione degli elenchi e le indagini di mercato sono definite **nell'allegato II.1.**

❏ PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ART. 49

Il principio di rotazione è valido solo per il **contraente uscente**, nei casi in cui **i due consecutivi** affidamenti abbiano avuto a oggetto una commessa rientrante

- nello stesso settore merceologico,

oppure

- nella stessa categoria di opere,

oppure

- nello stesso settore di servizi.

Per i contratti affidati con procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura (art. 49, comma 5).

❏ DIVIETO DI SORTEGGIO – ART. 50, COMMA 2

Si prevede **il divieto** per le stazioni appaltanti **di utilizzare**, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;

Eccezioni:

1. la presenza di situazioni particolari e specificamente motivate,
2. **non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori** (art. 50, comma 2).

❑ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE – ARTT. 50, COMMA 4 E 51

Per gli affidamenti sottosoglia, viene prevista la possibilità di ricorrere alternativamente

all'OEKV

oppure

al massimo ribasso

(con obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale in caso di appalti che

NON presentino interesse transfrontaliero)

Fanno eccezione alcuni contratti, tra cui quelli relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con **il criterio dell'OEKV**, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente (art. 51)

❑ ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – ART. 50, COMMA 6

Viene introdotta la possibilità per la S.A. di ricorrere sempre all'**esecuzione anticipata del contratto**, anche al di fuori dei casi di urgenza, **dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori (art. 50, comma 6).

❏ PUBBLICITÀ – ART. 50, COMMI 8 E 9

Per i bandi e gli avvisi di **pre-informazione** relativi ai contratti “sottosoglia”,
la pubblicazione a livello nazionale
avviene

- ✓ sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC**
e
- ✓ sul **sito istituzionale** della stazione appaltante.

Con le stesse modalità, **è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento.** Nei casi di procedure negoziate senza bando, **esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

❏ **GARANZIE nel sottosoglia – ART. 53**

L'art. 53 disciplina le **garanzie provvisorie e definitive**.

- ✓ **Garanzia provvisoria: non più richiesta.** Eccezione: in presenza di **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara. Quando richiesta, non può superare **l'uno per cento** dell'importo a base di gara (art. 53, comma 2).
- ✓ **Garanzia definitiva: è facoltà** della stazione appaltante **non** richiederla **in casi** debitamente **motivati**. Quando richiesta, è pari al **cinque per cento** dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4).

❑ ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – ART. 54 E ALLEGATO II.2

Precondizione: l'appalto **NON** deve presentare **un interesse transfrontaliero certo**.

In tal caso, le stazioni appaltanti prevedono **negli atti di gara** l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a cinque**.

NO in caso di affidamento diretto con richiesta di più preventivi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle stazioni appaltanti di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Il comma 2 dell'art. 54 stabilisce che le stazioni appaltanti indicano **negli atti di gara** il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti **nell'allegato II.2.**, ovvero lo selezionano **in sede di valutazione delle offerte** tramite sorteggio **tra i metodi compatibili**.

FOCUS

All. II. 2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

Metodo A)

1) numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici,

Il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene **decrementata** di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Segue FOCUS

2) (segue metodo A) Numero di offerte ammesse inferiore a quindici

Il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a **zero virgola quindici**, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) **incrementata** del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è **superiore a zero virgola quindici**, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Segue FOCUS

Metodo B)

Il metodo si fonda su **due elementi**: **una soglia di anomalia** e l'applicazione di una **regola del c.d. “secondo prezzo”**.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) calcolo di un **valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi** di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c): 1. **decrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia **pari**; 2. **incrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia **dispari**.

Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia sono offerte “non- anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto **lo sconto maggiore**. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed **escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”)**. In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Segue FOCUS

Metodo C)

La stazione appaltante che applichi tale metodo deve indicare **nel bando di gara lo “sconto di riferimento”**.

Tale sconto è espresso **come percentuale della base d'asta** rispetto a cui **le imprese formulano i loro sconti** e rappresenta **l'indicazione che la stazione appaltante offre alle imprese della soglia di anomalia, al netto di una componente randomica** determinata successivamente in base alle offerte ricevute.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- e) **la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1): 1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari; 2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.**

Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

❏ TERMINI – ART. 55

L'art. 55 disciplina i termini per la **stipulazione** del contratto, prevedendo che la stessa debba avvenire **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1).

La norma **esclude**, poi, l'applicazione dei **termini dilatori dello “*standstill period*”** (art. 55, comma 2).

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

■ **Abbiamo detto che...**

Ai sensi dell'art. 229, il codice

- **entra in vigore**, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
- **acquista efficacia** il **1° luglio 2023**.

Conseguentemente,

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. **50**, è **abrogato dal 1° luglio 2023**.
- Da quella data, ogni richiamo in disposizioni vigenti al d.lgs. n. 50 del 2016, o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del codice, **si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice** o, in mancanza, **ai principi desumibili dal codice stesso**.

....quindi, dal 1 luglio 2023, il
Codice 50 non si applicherà
più?

...dipende.....

■ I casi in cui continua ad applicarsi il codice 50/2016

Ai sensi dell'art. 226, comma 2, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi **esclusivamente** ai **procedimenti in corso**. (art. 226, co 2)

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte**;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i **procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- d) per le procedure di **accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato**, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

■ Il codice 50/2016 e la progettazione

Ai sensi dell'art. 225, comma 9, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui all'articolo 23 – relativo ai livelli della progettazione per gli appalti, concessioni di lavori nonché servizi - **del d.lgs. 50/2016 continuano** ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

A tal fine, **per procedimenti in corso** si intendono le procedure per le quali è stato **formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia**.

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante **PUÒ PROCEDERE** all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Qual è la disciplina per gli interventi PNRR/PNC e/o finanziati con fondi UE ?

Ai sensi dell'art. 225, **comma 8**, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **PNRR e dal PNC**, nonché dai programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'Unione europea (ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse)**

SI CONTINUANO AD APPLICARE

(anche dopo il 1° luglio 2023)

- le disposizioni di cui al **DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
- nonché le **SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E AGEVOLARE** (si pensi al recente DL PNRR 3. n. 13/2023) la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

■ Questioni interpretative per i lavori per i lavori PNRR/PNC/ finanziati con fondi UE

IL DL 77/2021 è costruito «in deroga» al Codice 50/20216

A decorrere dal 1 luglio 2023 (data di abrogazione del Codice 50/2016)

l'affidamento delle procedure relative agli interventi PNRR/PNC e 70 finanziati con fondi UE

*avviene sulla base del **Codice 50/2016***

oppure

*del **Codice 36/2023** ****???***

***dal 1 luglio 2023, infatti «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso (art. 226, comma 5)*

■ Questioni interpretative per le opere ordinarie – la normativa di attuazione

Ai sensi dell'art. 225, comma 16, a decorrere dal 1 luglio 2023, **in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice 50 del 2016**, laddove non diversamente previsto dal presente codice, **si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati**

*...se i provvedimenti attuativi del Codice 50 non fossero stati ancora attuati e il Codice 36 non recasse un allegato ad hoc, **cosa si applica?***

*....che fine fanno le previsioni del **DPR 207/2010?***

....in breve.....

DATA	COSA SUCCEDERÀ?
Dal 1.4.23	<ul style="list-style-type: none"> – ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE, CON I RELATIVI ALLEGATI – ALCUNE NORME SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI: artt. da 215 a 219 (Collegio consultivo tecnico), che si applicano anche ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore del Codice, e le disposizioni di cui all'art. 38, comma 11, che per effetto di quanto previsto dal successivo art. 38, comma 12, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

DATA	COSA SUCCEDDE?
Dal 1.7.23	<ul style="list-style-type: none"> - IL CODICE - con GLI ALLEGATI – ACQUISTA EFFICACIA (salvo quanto previsto per la pubblicità, digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e, in parte, per la qualificazione stazioni appaltanti su cui v. <i>infra</i>). - È ABROGATO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, con le seguenti precisazioni che continua ad applicarsi ai PROCEDIMENTI IN CORSO. - IN LUOGO DEI REGOLAMENTI E DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC, adottati in attuazione del d.lgs. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, SI APPLICANO LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE E DEI SUOI ALLEGATI. - Ogni RICHIAMO in disposizioni vigenti al d.lgs. n. 50 del 2016, o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende RIFERITO alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

DATA	COSA SUCCEDE?
Dal 1.7.23	<p>3. In relazione alle OPERE PNRR, PNC, COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE NONCHÉ INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO (ANCHE SE NON FINANZIATE CON DETTE RISORSE), si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, il DL n. 77 del 2021 (L. 108/2021), e il DL n. 13 del 2023, nonché tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, inclusi quelli dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.</p>

DATA	COSA SUCCEDDE?
<p>Fino al 31 dicembre 2023</p>	<p>II CODICE 50 RESTA TRANSITORIAMENTE IN VIGORE</p> <p>PROGRAMMAZIONE- DIGITALIZZAZIONE- GARA artt. 21, co. 7 (pubblicazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici), 29 (Principi in materia di trasparenza), 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione), 41, co. 2-bis (divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme), 44 (Digitalizzazione delle procedure), 52 (Regole applicabili alle comunicazioni), 53 (Accesso agli atti e riservatezza), 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara), 81 (Documentazione di gara), 85 (Documento di gara unico europeo), 105, co. 7 (verifica requisiti subappaltatore), 111, co. 2-bis (metodologie di collegamento alla BDNCP), 213 co. 8, 9 e 10 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e Osservatorio dei contratti pubblici), 214, co. 6 (Commissari straordinari).</p> <p>(PUBBLICITA') artt. 70 (Avvisi di pre-informazione), 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73 (Pubblicazione a livello nazionale), 127, co. 2 (Avviso periodico indicativo), 129, co. 4 (Informazioni negli avvisi per servizi sociali e altri specifici) e Dec. MIT 2.12.16 (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara). Le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. La pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica, senza oneri per la SA, che utilizza la piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIT (d.lgs. 33/2013).</p>

DATA	COSA SUCCEDE?
Dal 1.1.24	<p data-bbox="422 115 1702 147">– ACQUISTANO EFFICACIA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL CODICE E DEGLI ALLEGATI.</p> <p data-bbox="351 191 614 222">1. PUBBLICITÀ.</p> <p data-bbox="397 244 2400 329">Applicazione degli artt. 27 (Pubblicità legale degli atti), 81 (Avvisi di pre-informazione), 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione), 84 (Pubblicazione a livello europeo) e 85 (Pubblicazione a livello nazionale).</p> <p data-bbox="351 396 1136 428">2. DIGITALIZZAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO.</p> <p data-bbox="397 449 2400 839">Applicazione degli artt. 19 (Principi e diritti digitali), 20 (Principi in materia di trasparenza), 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici), 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale), 23 (BDNCP), 24 (FVOE), 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale), 26 (Regole tecniche), 28 (Trasparenza dei contratti pubblici), 29 (Regole applicabili alle comunicazioni), 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici), 31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti), 35 (Accesso agli atti e riservatezza) 36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso), 37, co. 4 (Pubblicazione programma triennale), 99 (Verifica del possesso dei requisiti), 106, co. 3, ult. periodo (verifica digitale garanzia fideiussoria), 115, co. 5 (invio dati alla BDNCP al fine del controllo contrabile), 119, co. 5 (verifica digitale requisiti subappaltatore), e 224, co. 6 (soppressione riferimento alla mandataria del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).</p> <p data-bbox="366 906 1054 938">3. QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI.</p> <p data-bbox="422 959 2400 1045">Il requisito di qualificazione di cui agli artt. a, co. 1, lett. c e 6, co. 1, lett. c dell'Allegato II.4 (disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice) è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p> <p data-bbox="366 1112 644 1143">– ABROGAZIONI</p> <p data-bbox="422 1165 2400 1196">È abrogato il decreto del MIT 2 dicembre 2016 (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara).</p>

Grazie per l'attenzione!!